

Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	
Numero Protocollo Generale	18/005057-GEN
Numero Protocollo Tipologia	18/000251-DEC
Data Protocollazione	31/07/2018 14:03
Pervenuto in data	31/07/2018 14:03
Tipologia Documento	Decreti Istituzionali



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

### EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI E DI RICERCATORI DI ATENEO

#### IL RETTORE

**VISTA** la Legge 240 del 30 dicembre 2010;

**VISTO** lo Statuto di Ateneo;

**VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione relativo all'approvazione del Regolamento per il reclutamento di professori e di ricercatori di Ateneo, n. 21E del 15.06.18;

**VISTA** la Delibera del Senato Accademico relativa all'approvazione del Regolamento per il reclutamento di professori e di ricercatori di Ateneo, n. 19C del 30.07.18;

#### DECRETA

E' emanato il Regolamento per il reclutamento di professori e di ricercatori di Ateneo, allegato al presente provvedimento e pubblicato sul sito *web* di Ateneo.

Roma, 30 luglio 2018

Prof. Fabio Pigozzi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

## REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI E DI RICERCATORI

### INDICE

Titolo I – Reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia .....	2
Art. 1 – Finalità .....	2
Art. 2 – Attivazione delle procedure .....	2
Art. 3 – Indizione della procedura comparativa .....	3
(art. 18, comma 1, L.240/2010) .....	3
Art. 4 – Indizione della procedura valutativa .....	4
(art. 24, comma 5 e 6, e art. 29, comma 8, L. 240/2010) .....	4
Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alle procedure .....	4
Art. 6 - Procedura di mobilità.....	5
(ai sensi degli artt. 3, commi 5, 6 e 7, comma 3, della L. 240/2010) .....	5
Art. 7 – Costituzione e funzionamento delle Commissioni Giudicatrici .....	5
Art. 8 – Lavori delle Commissioni Giudicatrici e Pubblicità degli Atti .....	5
Art. 9 – Termine della procedura .....	6
Art. 10 – Chiamata del candidato.....	6
Titolo II – Reclutamento e disciplina dei ricercatori a Tempo Determinato .....	7
(art. 24, L. 240/2010) .....	7
Art. 11 – Finalità e ambito di applicazione.....	7
Art. 12 – Natura del rapporto e tipologie contrattuali .....	7
Art. 13 – Contratti di tipo a) .....	7
Art. 14 – Contratti di tipo b) .....	8
Art. 15 – Fonti di finanziamento .....	8
Art. 16 – Requisiti di partecipazione e cause di esclusione .....	8
Art. 17 – Bando di selezione .....	9
Art. 18 – Domande di partecipazione .....	9
Art. 19 – Istituzione e funzionamento delle Commissioni Giudicatrici .....	9
Art. 20 – Proposta di chiamata .....	10
Art. 21 – Natura e stipula del contratto .....	10
Art. 22 – Rapporto di lavoro.....	11
Art. 23 –Trattamento economico .....	12
Art. 24 – Trattamento fiscale e previdenziale .....	12
Art. 25 – Incompatibilità .....	12
Art. 26 – Risoluzione del rapporto di lavoro .....	13
Art. 27 – Ricercatori nell’ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali .....	13
Art. 28 – Richiesta di Proroga del Contratto .....	13
(di cui alla lettera a. dell’art. 24, comma 3, legge 240/2010) .....	13
Art. 29 – Procedura valutativa dei Ricercatori .....	14
Art. 30– Disciplina transitoria.....	14
Art. 31 – Norme di rinvio .....	14



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

### **Titolo I – Reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia**

#### **Art. 1 – Finalità**

1. Il Titolo I del presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle indicazioni comunitarie, le modalità e le procedure per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia dell'Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice Etico dell'Ateneo.
2. L'Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione deliberata dal Consiglio di amministrazione, attiva le seguenti procedure per il reclutamento:
  - a) procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 240/2010;
  - b) procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 della L. 240/2010, di professori e ricercatori a tempo indeterminato e titolari dei contratti di cui all' art. 24 comma 3, lettera b) della stessa legge, già in servizio presso l'Ateneo;
  - c) procedura di mobilità, ai sensi degli artt. 3, commi 5 e 6, e 7, comma 3, della L. 240/2010;
  - d) chiamata diretta o per chiara fama, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 230/2005, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 29, comma 7, della L. 240/2010.

#### **Art. 2 – Attivazione delle procedure**

1. Il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le procedure di reclutamento relative alla prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per le procedure di reclutamento relative alla seconda fascia, propone al Senato accademico l'attivazione delle procedure di reclutamento dei professori di prima fascia e dei professori di seconda fascia.
2. La proposta deve indicare gli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5 della L. 240/2010, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per ciascun posto per cui viene chiesta l'attivazione della procedura.
3. La proposta del Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute deve indicare, per ciascuno dei posti richiesti:
  - a) la fascia alla quale si riferisce la procedura il relativo settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - b) le procedure e le modalità di reclutamento proposta – se comparativa, valutativa, o per chiamata diretta o per chiara fama;
  - c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto;
  - d) gli standard qualitativi di cui al comma 2 del presente articolo;
  - e) il trattamento economico previdenziale riferito al posto oggetto della procedura, ai sensi dell'art. 8 della L. 240/2010.

Nel caso di procedura comparativa, la proposta deve inoltre indicare:



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

- f) il numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà produrre, che non deve essere comunque inferiore a dodici;
- g) le competenze linguistiche ritenute eventualmente necessarie in relazione al profilo internazionale dell'Ateneo o a specifiche esigenze didattiche o di ricerca.

### **Art. 3 - Indizione della procedura comparativa (art. 18, comma 1, L.240/2010)**

1. Il Consiglio di amministrazione, fermo parere obbligatorio favorevole del Senato accademico, approva le proposte di attivazione della procedura comparativa, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.
2. Il Rettore indice con proprio decreto la procedura comparativa. I bandi sono pubblicati sul portale di Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale e ne viene data pubblicità tramite il sito del MIUR e dell'Unione Europea.
3. Il bando deve specificare il numero dei posti oggetto di procedura, e per ciascuna di essi:
  - a) la relativa fascia con il relativo settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - b) la struttura accademica di afferenza e la sede prevalente di lavoro;
  - c) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo;
  - d) le modalità di svolgimento delle ore di didattica, didattica integrativa e l'indicazione del numero di ore di didattica frontale;
  - e) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché l'indicazione di ogni elemento utile al fine della valutazione dei candidati secondo quanto indicato dal D.M. 25 maggio 2011, n. 243;
  - f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiori a dodici;
  - g) l'indicazione delle competenze scientifico professionali adeguate allo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 29, comma 13, della legge 240/2010;
  - h) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito per i soli contratti di cui all'art. 13;
  - i) le modalità di copertura del posto;
  - j) il trattamento economico previsto nonché le modalità di copertura finanziaria;
  - k) le modalità e i termini per la presentazione, anche per via telematica, delle domande dei candidati (il termine non può comunque essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione dell'avviso sulla G.U.);
  - l) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
  - m) l'indicazione dei criteri generali di valutazione a cui la Commissione dovrà attenersi;
  - n) l'indicazione delle disposizioni normative relative ai diritti e ai doveri del docente;
  - o) l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza e le modalità di accertamento previste.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

### **Art. 4 – Indizione della procedura valutativa (art. 24, comma 5 e 6, e art. 29, comma 8, L. 240/2010)**

1. La procedura valutativa, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 24 della legge 240/2010, è riservata ai professori di seconda fascia o ricercatori a tempo indeterminato, ovvero ai titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della stessa legge al terzo anno di contratto, in servizio presso l'Ateneo, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime.
2. Una volta che la proposta di procedura valutativa di cui all'art. 1, comma 2, lettera b. sia stata approvata dal Consiglio di amministrazione, il Dipartimento che ha chiesto la procedura individua il candidato da sottoporre a valutazione.
3. La procedura valutativa è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata secondo le modalità disciplinate nell'art. 7 del presente regolamento.
4. Per le modalità di funzionamento della Commissione Giudicatrice si applicano le norme previste dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento. Per la chiamata del candidato si applica quanto disciplinato dall'art. 10 del presente Regolamento.

### **Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alle procedure**

1. Alle procedure di cui al presente Titolo I non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura accademica che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
2. Alle procedure comparative di cui al precedente art. 3 possono partecipare:
  - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
  - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della L. 210/1998 per il settore scientifico disciplinare compreso nel settore concorsuale oggetto del bando, ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa;
  - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura;
  - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.
3. Le domande di partecipazione devono essere presentate con le modalità e nei termini previsti dal bando. Nella domanda il candidato deve indicare un indirizzo di posta elettronica a cui inviare ogni comunicazione. Il candidato deve presentare il *curriculum vitae* con allegato l'elenco completo delle pubblicazioni, e deve specificare le pubblicazioni scelte ai fini della procedura, che devono essere inviate all'Università tramite posta elettronica in formato *Pdf*, oppure a mezzo posta in forma cartacea, con le modalità e i termini stabiliti nel bando.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

### **Art. 6 - Procedura di mobilità**

**(ai sensi degli artt. 3, commi 5, 6 e 7, comma 3, della L. 240/2010)**

Alle procedure di mobilità di cui agli artt. 3, commi 5 e 6, e 7, comma 3, della legge 240/2010, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 1, e 7 del presente Regolamento. Nell'ipotesi in cui gli interessati alla mobilità siano più di uno nello stesso ambito scientifico disciplinare e per lo stesso posto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

### **Art. 7 - Costituzione e funzionamento delle Commissioni Giudicatrici**

1. Le Commissioni Giudicatrici sono nominate dal Rettore e composte da tre membri appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia o studiosi, anche stranieri, appartenenti a un ruolo equivalente o a istituzioni di ricerca, attivi in ambito corrispondente al macrosettore concorsuale che comprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura, di comprovato riconoscimento internazionale, e almeno due dei quali esterni all' Ateneo.
2. La composizione delle Commissioni Giudicatrici è proposta dal Dipartimento e approvata dal Senato accademico, che può richiederne motivate modifiche.
3. Ogni Commissione Giudicatrice individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
4. Le Commissioni Giudicatrici effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
5. Le Commissioni Giudicatrici possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
6. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di 60 giorni decorrenti dalla data di nomina.
7. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

### **Art. 8 - Lavori delle Commissioni Giudicatrici e Pubblicità degli Atti**

1. Le Commissioni Giudicatrici considerano nel suo insieme il *curriculum* e l'intera produzione scientifica elencata da ciascun candidato, e valutano nel dettaglio, secondo quanto richiesto nel bando, le singole pubblicazioni selezionate dal candidato e gli altri titoli prodotti, redigendo una relazione per ciascun candidato così articolata:
  - a) profilo curriculare complessivo;
  - b) breve valutazione collegiale del profilo;
  - c) valutazione complessiva della produzione scientifica, facendo riferimento agli standard qualitativi previsti dal bando e a specifici criteri oggettivi, definiti in via preliminare sulla base dei criteri prevalenti nel settore concorsuale oggetto del procedimento;
  - d) discussione collegiale sul profilo complessivo della produzione scientifica.Sono comunque da considerare:
  - e) continuità temporale della produzione scientifica;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

- f) attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale, anche con riferimento ai giudizi del Nucleo di Valutazione o dei competenti Organi didattici;
  - g) altre attività universitarie, quali partecipazione a Organi collegiali, coordinamento di corsi di studio, sviluppo di programmi di studio innovativi, ecc.;
  - h) capacità di attrarre finanziamenti esterni, partecipazione a progetti europei o altri progetti di studio e ricerca approvati da Enti finanziatori di rilievo nazionale o internazionale, loro eventuale coordinamento, ecc.;
  - i) congruenza dell'attività scientifica, didattica e organizzativa con il profilo richiesto e le esigenze dell'Ateneo.
2. Al termine della propria valutazione, le Commissioni Giudicatrici, a maggioranza dei suoi componenti, indicano il candidato a loro avviso più qualificato a ricoprire le funzioni richieste, ovvero, motivandone le ragioni, non indica alcun candidato come adatto al ruolo previsto.
  3. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti, sono approvati con decreto rettorale. Il decreto di approvazione viene trasmesso al Dipartimento richiedente ai fini della chiamata di competenza.
  4. La relazione riassuntiva è resa pubblica sul sito *web* dell'Ateneo.

### **Art. 9 - Termine della procedura**

1. Le Commissioni Giudicatrici, ai sensi dell'art. 7, comma 6, devono concludere i propri lavori entro sessanta giorni dal decreto rettorale di nomina.
2. Per ogni Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 7, comma 7, il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione Giudicatrice, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali, sono approvati con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla loro consegna al RUP e pubblicati sul portale di Ateneo.

### **Art. 10 - Chiamata del candidato**

1. All'esito delle procedure, il Dipartimento propone al Consiglio di amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la relativa procedura di reclutamento.
2. La delibera di proposta di chiamata del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. Nel caso in cui decida di non procedere alla chiamata, il Dipartimento deve adottare una delibera in cui siano indicate in forma articolata le motivazioni della scelta.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

### **Titolo II – Reclutamento e disciplina dei ricercatori a Tempo Determinato (art. 24, L. 240/2010)**

#### **Art. 11 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il Titolo II del presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le procedure di reclutamento, il regime giuridico ed il trattamento economico, spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 240/2010, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività.
2. Il Titolo II del presente Regolamento altresì disciplina le procedure seguite ai fini della proroga dei contratti di cui al seguente art. 13 e le procedure seguite ai fini della chiamata di ricercatori a tempo determinato di cui al seguente art. 14.
3. L'Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, con determinazioni assunte dagli Organi di governo competenti, secondo quanto previsto dallo Statuto, nell'ambito e sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, della legge 31 marzo 2005, n. 43 ed entro le risorse disponibili, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, può instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite la stipula di contratti di diritto privato, con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti più oltre indicati nel presente Regolamento.
4. I contratti possono avere ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con Enti terzi.

#### **Art. 12 – Natura del rapporto e tipologie contrattuali**

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e il ricercatore è di tipo subordinato, a tempo determinato. Il contratto con il ricercatore, di diritto privato, è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, anche per quanto attinente al trattamento fiscale e previdenziale.
2. L'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni ed alla responsabilità civile.
3. I contratti sono stipulati secondo le seguenti tipologie:
  - a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010;
  - b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010;

#### **Art. 13 – Contratti di tipo a)**

1. I contratti di tipo a) hanno durata triennale.
2. I contratti di cui al comma 1, sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal ricercatore e secondo quanto disciplinato nel successivo art. 28.
3. I predetti contratti possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno, sia il regime di impegno a tempo definito.





## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

4. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno, e a 200 ore, per il regime di tempo definito.
5. In caso di mobilità tra Atenei, i contratti verranno stipulati per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.

### **Art. 14 - Contratti di tipo b)**

1. I contratti di tipo b) di durata triennale, non rinnovabili, sono riservati a coloro che versano in una delle seguenti condizioni previste dalla legge 240/2010:
  - aver fruito di contratti di tipo a) di cui al precedente art. 13;
  - aver fruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;
  - aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 230/2005.
2. I contratti di cui al comma 1 possono esclusivamente prevedere il regime d'impegno a tempo pieno.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

### **Art. 15 - Fonti di finanziamento**

1. Le procedure di cui al precedente art. 11 sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale ivi richiamata e con la programmazione annuale.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui ai precedenti artt. 13 e 14 possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e privati, in conformità di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della legge 240/2010 e previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di ricercatore di cui al precedente art. 14, ovvero di durata almeno pari a quella dei contratti per i posti di ricercatori di cui al precedente art. 13.
3. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione del ricercatore a tempo determinato devono sussistere al momento dell'approvazione dell'avvio delle procedure da parte degli Organi di governo ovvero devono essere adeguatamente garantite da parte delle strutture richiedenti.

### **Art. 16 - Requisiti di partecipazione e cause di esclusione**

1. Alle procedure per il conferimento dei contratti di cui al precedente art. 13 sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E., in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di Scuola di specializzazione medica.
2. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, alle procedure per il conferimento dei contratti di cui al precedente art. 14 possono partecipare esclusivamente:
  - a) i candidati che hanno usufruito del contratto di cui all'art. 13 del presente Regolamento, ovvero:



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

- b) i candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge 27.12.1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30.11.1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse di Atenei stranieri, ovvero:
- c) i candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 04.11.2005 n. 230.
3. Sono esclusi dalle procedure di selezione:
- i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore di prima o di seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessati dal servizio;
  - coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione;
  - coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso l'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” o presso altri Atenei italiani, Statali, non Statali o Telematici nonché gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### **Art. 17 – Bando di selezione**

1. Approvata l'attivazione delle procedure dal Consiglio di amministrazione, dopo essere stata verificata la sussistenza delle necessarie disponibilità finanziarie ed il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università, il bando di selezione è emanato con decreto rettorale.
2. Il bando riporta le indicazioni di cui all'art. 16, nonché le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.
3. Dell'avvenuta emanazione del bando di selezione è data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sui siti *web* dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea.

### **Art. 18 – Domande di partecipazione**

1. Le domande di partecipazione, indirizzate al Magnifico Rettore - Servizio Protocollo dell'Ateneo, potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, trasmesse in via telematica con posta elettronica certificata, ovvero, consegnate a mano.
2. Il termine di presentazione delle domande, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, è di trenta giorni.
3. Le domande sono corredate dal *curriculum* dell'attività scientifica e didattica, dall'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché da ogni documento che l'interessato ritenga utile ai fini della valutazione ed in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 25 maggio 2011, n. 243.

### **Art. 19 – Istituzione e funzionamento delle Commissioni Giudicatrici**



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

1. Le Commissioni Giudicatrici istituite per le procedure di reclutamento di cui al Titolo II del presente Regolamento sono nominate secondo quanto stabilito nel precedente art. 7.
2. Le Commissioni Giudicatrici di cui al comma 1 operano in conformità e secondo i criteri definiti dall'art. 24 della legge 240/2010 e dal D.M. 25 maggio 2011, n. 243.
3. All'atto dell'insediamento, le Commissioni Giudicatrici predeterminano i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna pubblicazione sulla base dei seguenti parametri:
  - titoli e *curriculum*: fino a un massimo di punti 40;
  - produzione scientifica: fino ad un massimo di punti 60.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione del colloquio volto ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, così come richiesta nel bando. Detto colloquio avviene contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.

4. Al fine di determinare i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, le Commissioni Giudicatrici procedono preliminarmente alla valutazione dei candidati in conformità e secondo quanto enunciato al comma 2, lett. c), dell'art. 24 della legge 240/2010.
5. A seguito della valutazione preliminare sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
6. La valutazione preliminare dei candidati, nonché l'elenco dei candidati ammessi alla discussione sono resi pubblici sul sito *web* dell'Ateneo. I candidati sono convocati almeno venti giorni prima della discussione.
7. A seguito della discussione pubblica di cui al comma 2, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione. Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione individua il vincitore.
8. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti, sono approvati con decreto rettorale. Il decreto di approvazione viene trasmesso al Dipartimento richiedente ai fini della chiamata di competenza.
9. La relazione riassuntiva è resa pubblica sul sito *web* dell'Ateneo.

### **Art. 20 – Proposta di chiamata**

1. La proposta di chiamata è formulata in conformità a quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 10 del presente Regolamento.
2. La delibera di proposta di chiamata del Dipartimento, è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori.

### **Art. 21 – Natura e stipula del contratto**

1. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti.
2. Ai ricercatori con contratto di tipologia a), prima della stipula dello stesso, viene chiesto di formulare l'opzione per il regime d'impegno ai sensi del comma 4, dell'art. 24 della legge 240/2010.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

3. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il ricercatore, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
  - b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale deve essere svolta l'attività;
  - c) la struttura di afferenza;
  - d) il regime di impegno scelto dal ricercatore, fermo restando che, per i ricercatori con contratto di tipologia b), l'impegno lavorativo è esclusivamente in regime a tempo pieno;
  - e) l'indicazione delle attività da svolgere in conformità a quanto previsto nell'art. 3, lett. c) e d), e agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento;
  - f) l'indicazione del trattamento economico complessivo, nonché del corrispondente trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale;
  - g) l'indicazione del periodo di prova, della durata di 3 mesi;
  - h) le cause di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 26.

### **Art. 22 - Rapporto di lavoro**

1. Il ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di contratto, svolge i seguenti compiti:
  - attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare che ne identifica il profilo;
  - attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
  - partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
  - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
  - partecipa alle attività del Dipartimento secondo le modalità disciplinate nei Regolamenti vigenti.
2. La sede di svolgimento dell'attività è individuata dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al Titolo II del presente Regolamento, nonché con i titolari di assegni di cui all'art. 22 della legge 240/2010, interscorsi anche con Atenei diversi, Statali, non Statali o Telematici, nonché con gli Enti di cui al comma 1 del citato art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti, sono esclusi i periodi di assenza per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. L'impegno annuo complessivo del ricercatore è stimato in 1500 ore, per il regime di impegno a tempo pieno e in 750 ore, per il regime di impegno a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno e a 200 ore, per il regime di tempo definito.
5. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni.
6. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della legge 240/2010.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

7. I ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo a) possono variare il regime di impegno assunto all’atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione della struttura di appartenenza (del Dipartimento di appartenenza) che ne deve garantire la relativa sostenibilità finanziaria in caso di passaggio dal tempo definito al tempo pieno. La richiesta di variazione ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata al Rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza. Il ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno.
8. La titolarità dei contratti non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, ma l’espletamento dei medesimi costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
9. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell’Ateneo.
10. Ai ricercatori si applicano le disposizioni statutarie che disciplinano l’elettorato attivo e passivo negli Organi accademici dei Ricercatori Universitari a seconda del regime di impegno.

### **Art. 23 -Trattamento economico**

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione, secondo quanto previsto dalla legge 240/2010.
2. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di tipo a) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore Confermato, secondo il regime di impegno.
3. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti di tipo b) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore Confermato a tempo pieno, elevato fino ad un massimo del 30 per cento, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.
4. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano progressioni economiche e di carriera.

### **Art. 24 - Trattamento fiscale e previdenziale**

I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente.

### **Art. 25 - Incompatibilità**

1. I contratti di lavoro subordinato di cui al Titolo II del presente Regolamento sono incompatibili:
  - a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati senza assegni né contributi previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
  - b) con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
  - c) con borse di dottorato e post-dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da Enti terzi;
  - d) con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

3. Ai ricercatori a tempo pieno di cui al Titolo II del presente Regolamento è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge, sulla base di quanto stabilito nell'apposito Regolamento di Ateneo.
4. I ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuativa, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo.

### **Art. 26 – Risoluzione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero, per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

### **Art. 27 – Ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali**

1. L'Ateneo, in conformità ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della legge 230/2005, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 240/2010, e dal D.M. 1 luglio 2011 (G.U. 3 novembre 2011 n. 256), può stipulare, previo nulla osta del MIUR, contratti di ricerca, senza attivazione del bando di selezione di cui all'art. 17, con soggetti che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'Unione Europea o dal MIUR.
2. Nell'ambito del finanziamento dei citati programmi deve essere espressamente prevista la copertura totale degli oneri derivanti dall'attivazione dei contratti.
3. Ai ricercatori assunti ai sensi del presente articolo è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri ricercatori a tempo determinato di cui al presente regolamento, fatte salve le eventuali differenti disposizioni previste dai singoli programmi di ricerca di cui il ricercatore è risultato vincitore.

### **Art. 28 – Richiesta di Proroga del Contratto (di cui alla lettera a. dell'art. 24, comma 3, legge 240/2010)**

1. Il ricercatore che ha usufruito del contratto di cui al precedente art. 13, comma 1, può fare richiesta di proroga del contratto, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
2. La richiesta, accompagnata da una relazione che riassume le attività svolte dal richiedente nel periodo di servizio previsto dal contratto, deve precisare le motivazioni della richiesta di proroga.
3. La richiesta deve pervenire al Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata entro tre mesi dalla scadenza del contratto di cui al precedente art. 13.
4. Il Dipartimento, accolta la richiesta nelle sedi competenti, la inoltra al Rettore che nomina una apposita Commissione su proposta del Dipartimento. La commissione è composta da tre docenti



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

o ricercatori a tempo indeterminato, afferenti al settore concorsuale cui afferisce il richiedente della proroga.

5. La Commissione prende in esame la richiesta e la relazione ad essa allegata e valuta l'attività didattica e di ricerca del ricercatore. La valutazione avverrà sulla base di modalità e criteri così come determinati dal D.M. 24 maggio 2011 n. 242 “Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari di contratti di cui all’art. 24 comma 3, lettera a) della legge 240/2010”.
6. La Commissione opererà collegialmente, in un'unica seduta, redigendo specifico verbale relativo ai lavori svolti.
7. In caso di esito positivo della valutazione da parte della Commissione, la richiesta di proroga unitamente al verbale e alla valutazione della Commissione, sono soggette alla approvazione del Consiglio di amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

### **Art. 29 – Procedura valutativa dei Ricercatori (di cui alla lettera b. dell’art. 24, comma 3, legge 240/2010)**

1. Ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, il Consiglio di Dipartimento dà avvio alla procedura valutativa del titolare del contratto di cui all’ art. 14 del presente Regolamento che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010.
2. La procedura valutativa di cui al comma 1 è indetta e portata a termine secondo quanto disciplinato nell’art. 4 del presente Regolamento e nel rispetto dell’art. 5, comma 1, del presente Regolamento.
3. Fermo restando quanto espresso nel comma 2, la valutazione della Commissione Giudicatrice deve tener conto delle modalità e dei criteri delineati dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344 “Criteri per la disciplina da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato” per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.
4. Ai fini della valutazione di cui al comma precedente, il titolare del contratto deve produrre al Direttore del Dipartimento il *curriculum vitae*, le pubblicazioni scientifiche e i titoli che ritenga utili, anche relativi all'attività di ricerca, oltre alla documentazione attestante l'attività didattica e di ricerca pregressa.
5. In caso di esito positivo, la documentazione predisposta dalla Commissione Giudicatrice, unitamente alla proposta di chiamata predisposta dal Dipartimento ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento, è trasmessa direttamente al Consiglio di amministrazione dagli uffici competenti, per l’approvazione nella prima seduta utile.

### **Art. 30- Disciplina transitoria**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione e pubblicazione sul sito *web* dell’Ateneo.

### **Art. 31 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.